



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PROT. n. 7477

li, 13.08.1992

ORDINANZA N. 117

OGGETTO: Divieto dell'uso delle moto d'acqua dal Centro Balneare "Desenzanino" alla località Madonna della Villa per una fascia di mt. 200 dalla riva.

I L S I N D A C O

CONSIDERATO che l'uso indiscriminato delle moto d'acqua è pregiudizievole della sicurezza dei bagnanti e degli utenti delle spiagge pubbliche;

RILEVATO inoltre che tali mezzi navigano a velocità sostenuta e che i loro conducenti effettuano evoluzioni in prossimità delle rive in generale, ed in particolare presso le pubbliche spiagge di balneazione;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 14.09.1984 n. 74 che fa divieto alle unità a motore di navigare nella fascia costiera fino ad una distanza di mt. 500 dalla riva;

VISTO l'art. 3 del regolamento per la disciplina della navigazione natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali, approvato con D.M. 14.9.1966;

VISTO il Regolamento Navigazione Interna approvato con D.P.R. 28.6.1949 n. 631;

VISTI gli artt. 21 e 231 del Codice Navigazione approvato con R.P. 30.03.1942 n. 327;

VISTI gli artt. n. 650 del C.P. e n. 1231 del C.N. soprarichiamato;

VISTO l'art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142;

O R D I N A

- 1) Nella fascia lacuale fino a 200 mt dalla riva antistante l'abitato di Desenzano del Garda, dal Centro Balneare "Desenzanino" fino alla località "Madonna della villa", è vietato l'uso delle moto d'acqua;
- 2) I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti secondo le norme in vigore e, in caso ricorrano estremi più gravi, ai sensi degli artt. 650 del C.P. e 1231 del C.N. approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 che prevede



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

l'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a
f.400.000=;

- 3) Le forze dell'ordine ed i Vigili Urbani e quanti ne hanno
l'obbligo, sono tenuti a far rispettare la presente ordi-
nanza.

IL SINDACO
Bruno Cecvegna